

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASA DELL'ACQUA
NEL COMUNE DI CREMONA**

Premesso che:

- 1) il Comune di Cremona - consapevole che l'acqua è un bene di tutti e che, in particolare, l'acqua erogata dalla pubblica rete è pura e controllata - in un contesto di continua promozione di temi afferenti alla sostenibilità ambientale ha manifestato l'interesse a implementare ulteriormente il progetto incentrato sull'utilizzo dell'acqua di rete e sulla riduzione del consumo di acqua in bottiglia, con conseguente diminuzione dei rifiuti di natura plastica;
- 2) il Rotary Club Cremona Monteverdi - Associazione senza scopo di lucro che, tra l'altro, ha l'obiettivo di incoraggiare e sviluppare l'ideale del servire la comunità, stando soprattutto vicino alle fasce più fragili della società - pone particolare attenzione alle iniziative di responsabilizzazione della collettività circa le questioni riguardanti la gestione dell'acqua, con un occhio di riguardo all'accesso pubblico alla buona acqua;
- 3) il Gruppo Ecologico El Muroon – il quale si occupa prevalentemente della difesa dell'ambiente - si è sempre contraddistinto nel porre in essere importanti campagne culturali volte alla sensibilizzazione della collettività con riferimento alle tematiche ambientali e di protezione della natura;
- 4) Padania Acque S.p.A., nella sua qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, sostiene la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative atte a valorizzare il bene acqua, e ciò non solo tramite la collaborazione ed il sostegno degli Enti, delle Istituzioni e delle Associazioni del territorio, ma anche coordinando direttamente le attività promosse;
- 5) Padania Acque S.p.A., per quanto qui maggiormente rileva, offre da tempo anche servizi orientati alla valorizzazione dell'acqua di rete, attraverso la messa in opera di differenti apparecchiature in grado di refrigerare e, all'occorrenza, gasare l'acqua attinta dalla rete idrica, oltre a fornire il servizio di installazione e fornitura di accessori complementari al servizio. Tra le apparecchiature in grado di soddisfare tali esigenze rientrano, in particolare, anche le cc.dd. "Case dell'Acqua", manufatti prefabbricati che, attraverso la filtrazione a sedimenti e a carboni attivi, la disinfezione mediante lampada UV, il raffreddamento e l'aggiunta di anidride carbonica a uso alimentare (E290), riescono a migliorare ulteriormente le caratteristiche organolettiche dell'acqua potabile prelevata dalla rete acquedottistica pubblica.

Premesso, altresì, che:

- a) Padania Acque S.p.A. intende, nella sua attività di promozione e valorizzazione della qualità dei servizi prestati, avvalersi della possibilità di contrarre accordi di collaborazione, con soggetti pubblici e privati;
- b) nonostante il Comune di Cremona e Padania Acque S.p.A. abbiano già provveduto all'installazione e alla messa in funzione di due Case dell'Acqua all'interno del territorio comunale, il crescente fabbisogno manifestato dalla collettività suggerisce di provvedere alla realizzazione di un nuovo ed aggiuntivo manufatto, atto a ulteriormente incentivare il consumo dell'acqua di rete (di seguito, "**Impianto**");
- c) il Rotary Club Cremona Monteverdi e il Gruppo Ecologico El Muroon, sempre interessati alla promozione di iniziative rivolte al miglioramento del benessere della collettività e alla tutela dell'ambiente, hanno espresso la propria volontà a cooperare attivamente ai fini della realizzazione dell'Impianto;
- d) il Gruppo Ecologico El Muroon dichiara di aver ottenuto un contributo da Fondazione Comunitaria atto a finanziare la realizzazione del progetto denominato "Una nuova casa dell'Acqua a Cremona";
- e) grazie anche al suddetto contributo che verrà versato dalla stessa Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus direttamente al Gruppo Ecologico El Muroon, quest'ultimo acquisterà direttamente dal Fornitore individuato una nuova Casa dell'Acqua, da installare presso il Comune di Cremona, in via Palestro;
- f) Laddove l'importo di cui al contributo richiamato al precedente punto c) non ricoprisse l'intero costo dell'acquisto della nuova Casa dell'Acqua, il Rotary Club Cremona Monteverdi si farà carico dei restanti costi, sulla base di accordi che interverranno unicamente tra lo stesso Rotary Club Monteverdi e il Gruppo Ecologico El Muroon;
- g) Padania Acque S.p.A. si farà carico dei costi necessari all'installazione della Casa dell'Acque, ivi incluse le opere murarie e gli oneri accessori, a fronte di un contributo forfettario pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre IVA di legge, che dovrà essere versato dal Gruppo Ecologico El Muroon previamente all'avvio delle suddette attività;
- h) con espresso riferimento a Padania Acque S.p.A., la realizzazione dell'Impianto rientra tra le attività di interesse istituzionale, di sostegno alla collettività e di valorizzazione sociale del territorio cremonese;
- i) il Comune di Cremona, il Rotary Club Cremona Monteverdi e il Gruppo Ecologico El Muroon dichiarano di possedere i requisiti necessari per contribuire alla realizzazione dell'Impianto, nonché per il perseguimento delle finalità di cui ai punti in premessa che precedono;
- j) il Gruppo Ecologico El Muroon dichiara e garantisce che non vi sono fattori ostativi alla donazione – di fatto contestuale – a favore di Padania Acque S.p.A. della qui considerata Casa dell'Acqua;

k) Padania Acque, a seguito della suddetta donazione - la quale potrà aver luogo a condizione, necessaria, della sua accettazione, scritta e preventiva, delle specifiche tecniche di realizzazione, nonché a seguito collaudo positivo della stessa opera - prenderà in gestione la Casa dell'Acqua.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in data ___/___/___, presso _____,

tra

Comune di Cremona, con sede in (26100) Cremona, Piazza del Comune n. 8 (Codice Fiscale e Partita Iva n. 00297960197), in questo atto rappresentato da _____, in qualità di _____ *pro tempore*

(di seguito, il "**Comune**")

e

Rotary Club Cremona Monteverdi, con sede (26100) Cremona, Via _____ n. ___ (Codice Fiscale _____), in questo atto rappresentato da _____, in qualità di Presidente del Club per l'anno sociale 2022/2023

(di seguito, l' "**Associazione**")

e

Gruppo Ecologico El Muroon, con sede (26048) Sospiro (CR), Via Gorizia n. 4 (Codice Fiscale 93026810197), in questo atto rappresentato dal Sig. Rosolino Fiorini, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*

(di seguito, il "**Gruppo**")

e

Padania Acque S.p.A., con sede in (26100) Cremona, Via del Macello n. 14 (Codice Fiscale e Partita Iva n. 00111860193), in questo atto rappresentata da _____, in qualità di _____ *pro tempore*

(di seguito, la "**Società**")

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, a ogni effetto di legge.

Articolo 2 - Finalità

- 2.1 Il Comune, l'Associazione, il Gruppo e la Società (di seguito, le "**Parti**"), tutti particolarmente attenti alle attuali problematiche ambientali, si propongono di sostenere e realizzare - per quanto di rispettiva competenza - l'Impianto, così da incentivare l'utilizzo dell'acqua di rete in un'ottica di sempre maggiore sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza del risparmio idrico, promuovendo comportamenti virtuosi atti ad evitare lo spreco di un bene tanto essenziale, quanto esauribile.
- 2.2 Le Parti, con la stipula del presente atto, intendono definire le modalità e le tempistiche di realizzazione dell'Impianto - secondo quanto di rispettiva competenza - fermo restando che il Comune e la Società provvederanno con separato atto a maggiormente dettagliare gli aspetti tecnico/gestionali riguardanti l'effettiva messa in funzione dell'Impianto.

Articolo 3 - Oggetto

- 3.1 Oggetto del presente atto è la realizzazione dell'Impianto, così come indicato in epigrafe, nei termini e nelle modalità meglio definite al successivo Articolo 5.
- 3.2 l'Impianto verrà realizzato nell'area sita nel Comune di Cremona, Via _____ n. __, censita al Catasto Terreni al Foglio __, Mappale __, che con separato atto verrà donato alla Società.
- 3.3 Le Parti si impegnano a definire, in modo sinergico e collaborativo, le modalità di organizzazione e realizzazione dell'Impianto, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare e le modalità di attuazione ritenute più opportune. A tal riguardo si allega al presente atto sub B apposita relazione tecnica riportante le caratteristiche costruttive dell'Impianto oggetto del presente Protocollo.

Articolo 4 - Durata

- 4.1 Il presente atto, non rinnovabile, avrà efficacia fino alla completa realizzazione dell'Impianto e, comunque, fino al perfezionamento delle reciproche prestazioni in capo a ogni parte. Per quanto concerne, invece, gli aspetti prettamente tecnico/gestionali connessi alla effettiva conduzione del nuovo Impianto, le Parti rimandano al diverso e successivo atto *infra* citato, da perfezionarsi tra il Comune e la Società.
- 4.2 Realizzato l'Impianto - così come inteso al precedente Articolo 4.1 - e/o perfezionata ogni reciproca prestazione, tutti i rapporti tra le Parti discendenti dal presente atto si intenderanno risolti.
- 4.3 Qualora le Parti intendessero concludere ulteriori e successivi accordi, sarà necessario stipulare un nuovo atto.

Articolo 5 - Definizione dei rapporti e suddivisione degli oneri e delle spese tra le Parti

5.1 I rapporti che s'instaurano per effetto del presente atto attengono esclusivamente al Comune, all'Associazione, al Gruppo e alla Società.

5.2 In particolare:

- ✓ qualsivoglia impegno preso dal Gruppo nei confronti della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus è da intendersi assunto esclusivamente dallo stesso Gruppo. Conseguentemente, il Gruppo (i) sarà l'unico responsabile delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus e (ii) si impegna sin d'ora a manlevare e a tenere indenne la Società, il Comune e l'Associazione da qualsivoglia eventuale pretesa connessa, sia direttamente che indirettamente, con il contributo concessole;
- ✓ il Gruppo si impegna a corrispondere alla Società - a mezzo bonifico entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, sulle coordinate bancarie di seguito indicate, relative al conto corrente intestato a Padania Acque S.p.A. presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Cremona, IBAN IT40J0306911400100000060531 – l'importo di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre IVA di legge, quale contributo forfettario da destinare alla realizzazione dell'Impianto (installazione ed opere accessorie) nell'area meglio individuata al precedente Articolo 3.2;
- ✓ Padania Acque S.p.A., a seguito del ricevimento dell'importo suddetto, provvederà ad emettere debita fattura, intestata a: Gruppo Ecologico El Muroon
- ✓ l'Associazione e il Gruppo, al fine di dare evidenza del sostegno prestato per la realizzazione dell'Impianto, vedranno apporsi sulla Casa dell'Acqua di nuova realizzazione apposita grafica/targa;
- ✓ Padania Acque S.p.A., a seguito dell'installazione dell'Impianto, prenderà in carico le attività di conduzione e manutenzione dello stesso, dietro perfezionamento di atto di donazione, il quale dovrà aver luogo a norma di legge e con atto notarile, da perfezionarsi a cura e spese della stessa Padania Acque S.p.A.;
- ✓ Il Comune di Cremona, si farà carico dell'attivazione delle utenze (acquedotto ed energia elettrica) e del pagamento dei relativi consumi, come disciplinato con separato atto.

Articolo 6 - Natura del rapporto

6.1 Nessuna delle presenti Parti potrà mai essere ritenuta responsabile in relazione alle obbligazioni gravanti in capo agli altri.

Articolo 7 - Risoluzione

7.1 Il presente atto può essere risolto in modo concorde tra le Parti, che si obbligano sin d'ora ad addivenire, in tal caso, ad una regolazione conciliativa delle reciproche pretese.

7.2 In caso di risoluzione del presente atto, le Parti si impegnano, comunque, a collaborare diligentemente per portare a compimento l'Impianto.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

8.1 Il presente atto dovrà considerarsi risolto di diritto, con effetto immediato e senza necessità di messa in mora, a seguito di dichiarazione di una delle Parti di avvalersi della presente clausola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e ciò in caso di grave inadempimento delle obbligazioni gravanti su ciascuna parte.

Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali e Riservatezza

9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento - D.lgs. 196/03 - così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il Comune, l'Associazione, il Gruppo e la Società si danno reciprocamente atto delle seguenti circostanze:

- i dati delle persone fisiche interessate alla sottoscrizione del presente atto saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni oggetto dell'accordo, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità;
- il conferimento dei dati da parte dei suddetti soggetti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione o gestione del presente accordo;
- i dati delle Parti verranno condivisi unicamente con i soggetti coinvolti nell'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti la realizzazione dell'Impianto di cui trattasi ed alla gestione del medesimo;
- in nessun caso i suddetti dati saranno oggetto di diffusione.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento una Parte potrà esercitare nei confronti delle altre i diritti di cui agli art. 15 e ss. del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Avrà, altresì, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

9.2 Le Parti si impegnano vicendevolmente a mantenere strettamente riservati tutti i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza nel corso della presente intesa e, in caso di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 5 (cinque) anni, salvo i dati, le

informazioni e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi all'oggetto del presente atto.

Articolo 10 - Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

10.1 Il Comune, l'Associazione, il Gruppo e la Società dichiarano e garantiscono di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dal presente atto, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, le Parti si obbligano a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

10.2 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione; coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito:

- Padania Acque S.p.A. dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- il Comune di Cremona, il Rotary Club Cremona Monteverdi e il Gruppo Ecologico El Muroon dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; di aver preso visione e avere contezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Padania Acque S.p.A. e di condividerne e rispettarne i contenuti; di non porre in essere comportamenti rientranti - anche solo potenzialmente - in fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 231/2001; di non essere stati implicati in procedimento giudiziari relativi a fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001.

Articolo 11 - Rinvio normativo

11.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, i rapporti tra le Parti devono intendersi regolati dalle disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili alla materia.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

12.1 Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione, interpretazione o attuazione del presente atto dovranno essere composte in modo amichevole.

12.2 Qualora ciò non si rendesse possibile, per ogni eventuale controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona.

Articolo 13 - Registrazione

13.1 Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 14 - Negoziazione del Protocollo

14.1 Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente atto è il risultato di trattative intercorse tra loro stesse, in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuno. Non trovano, pertanto, applicazione gli artt. 1341 e ss. del Codice civile.

* * * * *

Il presente accordo, redatto in n. 4 (quattro) copie, si compone di n. 8 (otto) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto su ogni pagina ed in calce.

Cremona, li _____

Comune di Cremona	Rotary Club Cremona Monteverdi	Gruppo Ecologico EI Muroon	Padania Acque S.p.A.
Il _____	Il Presidente	Il legale rappresentante	Il _____
(Sig. _____)	(Sig. _____)	(Sig. Rosolino Fiorini)	(Sig. _____)
_____	_____	_____	_____

Allegati:

A - Elaborato grafico che individua la porzione di area sulla quale verrà realizzato l'Impianto;

B - Relazione tecnica riportante le caratteristiche costruttive dell'Impianto.